



BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Società per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Capitale Sociale € 1.360.157.331 – Riserve € 1.564.088.615 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 27/04/2024)

NOTA INFORMATIVA

Relativa al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominati:

- **Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Obbligazioni a tasso fisso;**
- **Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Obbligazioni step up;**
- **Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Obbligazioni a tasso variabile**
(collettivamente, le “Obbligazioni”)

di

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

Il presente documento costituisce una nota informativa sugli strumenti finanziari (la “**Nota Informativa**”) ai fini del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Delegato 980**”), e del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”).

La Nota Informativa, unitamente al documento di registrazione depositato presso la Consob in data 14 novembre 2024 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0104481/24 del 13 novembre 2024 (il “**Documento di Registrazione**”), come successivamente eventualmente integrati e modificati dai relativi supplementi, costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “**Regolamento Prospetti**”) e del Regolamento Delegato 980.

In occasione di ciascuna emissione realizzata a valere sul programma di emissioni cui il Prospetto di Base si riferisce, Banca Popolare di Sondrio società per azioni (la “**Banca Popolare di Sondrio**”, l’“**Emittente**” ovvero la “**Banca**”) provvederà ad indicare le caratteristiche di ciascuna emissione nelle condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”) a cui sarà allegata la pertinente nota di sintesi della singola emissione (la “**Nota di Sintesi**”).

Con riferimento alle Obbligazioni, l’Emittente svolge altresì le funzioni di responsabile del collocamento (il “**Responsabile del Collocamento**”).

La Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l’obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

La Nota Informativa è stata depositata presso la Consob in data 14 novembre 2024 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0104478/24 del 13 novembre 2024, ed è stata pubblicata sul sito *internet* dell’Emittente all’indirizzo <https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari>.

L’adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa, le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi, unitamente al Documento di Registrazione, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Popolare di Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16 Sondrio (So) e le sue dipendenze nonché sono consultabili sul sito *internet* dell’Emittente all’indirizzo <https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari>.

INDICE

GLOSSARIO.....	5
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	7
1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	8
1.1. Persone responsabili della Nota Informativa	8
1.2. Dichiarazione di responsabilità	8
1.3. Dichiarazioni o relazioni di esperti.....	8
1.4. Informazioni provenienti da terzi	8
1.5. Dichiarazione dell’Emittente	8
2. FATTORI DI RISCHIO	9
2.1. RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	9
2.1.1. Rischio di credito per il sottoscrittore delle Obbligazioni.....	9
2.1.2. Rischio connesso all’utilizzo del “ <i>bail-in</i> ”	9
2.1.3. Rischio connesso all’aumento dell’inflazione	10
2.1.4. Rischio di cambiamento del regime di imposizione fiscale	10
2.2. RISCHI RELATIVI AL MANCATO RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO IN CASO DI VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA	10
2.2.1. Rischio di liquidità	10
2.2.2. Rischio di tasso di mercato.....	11
2.2.3. Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell’Emittente.....	12
2.2.4. Rischio connesso all’assenza di garanzie relative alle Obbligazioni	12
2.3. RISCHI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI.....	12
2.3.1. Rischio di indicizzazione	12
2.3.2. Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole delle obbligazioni a tasso variabile	13
2.3.3. Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione.....	13
2.3.4. Rischio di eventi straordinari riguardanti il Parametro di Indicizzazione	13
2.3.5. Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo governativo	14
2.3.6. Rischio di assenza di informazioni successive all’emissione delle Obbligazioni a tasso variabile	14
2.3.7. Rischio correlato all’eventuale <i>spread</i> negativo applicato al parametro di riferimento	14
2.4. RISCHI CONNESSI ALL’OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE.....	14
2.4.1. Rischio connesso alla distribuzione mediante un sistema multilaterale di negoziazione	14
2.4.2. Rischio connesso all’applicazione di una commissione di negoziazione sul mercato secondario	15
2.4.3. Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi.....	15
2.4.4. Rischio di ritiro dell’offerta	15
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	17
3.1. Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione	17

3.2.	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	17
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE	18
4.1.	Descrizione della tipologia e della classe delle Obbligazioni.....	18
4.2.	Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono state create.....	18
4.3.	Forma delle Obbligazioni e soggetto incaricato della gestione dei registri	20
4.4.	Ammontare totale dell'Offerta	20
4.5.	Valuta di emissione delle Obbligazioni	21
4.6.	Rango (<i>ranking</i>) delle Obbligazioni.....	21
4.7.	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio	22
4.8.	Disposizioni relative agli interessi da pagare	26
4.9.	Data di scadenza e modalità di rimborso del prestito	33
4.10.	Indicazione del tasso di rendimento effettivo e relativo metodo di calcolo	34
4.11.	Rappresentanza degli obbligazionisti.....	34
4.12.	Delibere e autorizzazioni	34
4.13.	Data di Emissione delle Obbligazioni.....	34
4.14.	Eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni.....	34
4.15.	Regime fiscale	35
4.16.	Identità dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, qualora diverso dall'Emittente	36
5.	TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI OBBLIGAZIONI	36
5.1.	Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione delle Obbligazioni	36
5.1.1.	Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata.....	36
5.1.2.	Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione	36
5.1.3.	Possibilità di ritiro dell'Offerta o riduzione dell'importo sottoscritto.....	39
5.1.4.	Importo minimo e massimo sottoscrivibile.....	40
5.1.5.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni	40
5.1.6.	Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite.....	40
5.1.7.	Eventuali diritti di prelazione	40
5.2.	Piano di ripartizione e di assegnazione	40
5.2.1.	Categoria di potenziali investitori	40
5.2.2.	Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	41
5.3.	Fissazione del prezzo	42
5.3.1	Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari.....	42
5.3.2	Modalità di determinazione del prezzo	42
5.3.3	Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore.....	42
5.4.	Collocamento e sottoscrizione.....	42
5.4.1	Soggetti incaricati del collocamento	42

5.4.2 Agente per i Pagamenti	42
5.4.3 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario.....	42
5.4.4 Accordi di sottoscrizione	42
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....	43
6.1. Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari.....	43
6.2. Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	43
6.3. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	43
6.4. Prezzo di emissione delle Obbligazioni	44
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	45
7.1. Consulenti esterni riferibili all'emissione delle Obbligazioni	45
7.2. Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione	45
7.3. Rating delle Obbligazioni.....	45
ALLEGATO MODULO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI.....	46

GLOSSARIO

Agente di Calcolo	L'Emittente, responsabile del calcolo degli interessi.
Ammontare Totale	L'ammontare totale delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta, espresso in Euro ed indicato nelle Condizioni Definitive.
Codice ISIN	Il codice relativo a ciascuna emissione come indicato nelle Condizioni Definitive.
Condizioni Definitive	Il documento, redatto secondo il modello di cui all'Allegato della Nota Informativa, contenente i termini e le condizioni contrattuali relativi a ciascuna emissione di Obbligazioni da effettuarsi sulla base della Nota Informativa e che sarà reso pubblico, entro l'inizio dell'Offerta, mediante pubblicazione sul sito <i>internet</i> https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari e depositato presso la CONSOB, nonché messo a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in piazza Garibaldi n. 16 Sondrio (So) e le sue dipendenze.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Data della Nota Informativa	La data di approvazione della Nota Informativa.
Data di Emissione	Per ciascuna emissione di Obbligazioni, la data in cui le Obbligazioni sono emesse, indicata come tale nelle relative Condizioni Definitive.
Data di Godimento	Indica la data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi.
Decreti BRRD	Indica i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD.
Direttiva BRRD o BRRD	Indica la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come modificata ed integrata di volta in volta.
Emittente ovvero la Banca ovvero Banca Popolare di Sondrio	Banca Popolare di Sondrio, società per azioni, con sede legale in Piazza Garibaldi 16, Sondrio.
Gruppo o Gruppo Bancario Popolare di Sondrio	La Banca Popolare di Sondrio S.p.A. e le società controllate appartenenti al Gruppo bancario.
Offerta	L'offerta di sottoscrizione delle Obbligazioni.
Parametro di Indicizzazione	Il tasso d'interesse indicato nelle Condizioni Definitive cui sono indicizzate le cedole delle obbligazioni a tasso variabile.
Periodo di Offerta	Il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive, durante il quale sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni.

Portatore	Il portatore delle Obbligazioni.
Prezzo di Emissione	Il prezzo al quale sono emesse le Obbligazioni e al quale sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta, è pari al risultato dell'attualizzazione dei flussi futuri di cassa sulla base della curva dei tassi <i>risk-free</i> , alla quale sarà opportunamente applicato un cosiddetto <i>credit, funding and (il-)liquidity spread</i> che riflette l'effettiva rischiosità complessiva dell'Emittente, come valutata dal medesimo. Il Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive.
Prospetto di Base	Il prospetto di base costituito (i) dalla Nota Informativa redatta ai sensi del Regolamento Delegato 980 e del Regolamento Emittenti e (ii) dal Documento di Registrazione. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione come di volta in volta integrati e modificati da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.
Responsabile del Collocamento	L'Emittente è il Responsabile del Collocamento.
Testo Unico Bancario ovvero TUB	Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, successivamente modificato o integrato.
Testo Unico della Finanza ovvero TUF	Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato o integrato.

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Si fornisce di seguito una descrizione generale del programma di emissioni di prestiti obbligazionari Banca Popolare di Sondrio (il “**Programma**”) di cui alla Nota Informativa che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione, il Prospetto di Base.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni della Nota Informativa e, in particolare, nel Glossario in introduzione al documento.

Nell'ambito del Programma oggetto della Nota Informativa, Banca Popolare di Sondrio potrà emettere obbligazioni offerte in sottoscrizione direttamente sul Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto che sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Relativamente al predetto Programma, il Consiglio di amministrazione della Banca ha determinato l'emissione di prestiti obbligazionari delle seguenti tipologie:

- Obbligazioni a tasso fisso;
- Obbligazioni *step up*;
- Obbligazioni a tasso variabile

(collettivamente, le “**Obbligazioni**”)

In merito alla natura delle Obbligazioni si precisa che:

- le obbligazioni hanno un valore nominale unitario di Euro 1.000;
- il Prospetto di Base è relativo all'emissione di titoli di debito che danno diritto al rimborso del 100% del loro valore nominale, nonché alla corresponsione di interessi determinati secondo la metodologia di calcolo specifica per ogni tipologia di obbligazioni, fatto salvo il caso di utilizzo del *bail-in*.

In occasione dell'emissione di ogni prestito obbligazionario, l'Emittente predisporrà le relative Condizioni Definitive, secondo il modello riportato nella Nota Informativa, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la nota di sintesi relativa alla singola emissione (la “**Nota di Sintesi**”).

La Nota Informativa sarà valida per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione ovvero per un periodo corrispondente alla data di validità del Documento di Registrazione.

1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

1.1. Persone responsabili della Nota Informativa

La Banca Popolare di Sondrio, società per azioni, con sede a Sondrio, Piazza Garibaldi 16, in persona del legale rappresentante Avv. Prof. Francesco Venosta, presidente del Consiglio di Amministrazione, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nella Nota Informativa.

1.2. Dichiarazione di responsabilità

La Banca Popolare di Sondrio, in persona del legale rappresentante Avv. Prof. Francesco Venosta, dichiara che, per quanto a sua conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

1.3. Dichiarazioni o relazioni di esperti

La Nota Informativa non contiene dichiarazioni o relazioni rilasciate da esperti.

1.4. Informazioni provenienti da terzi

La Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi, ad eccezione del giudizio di rating attribuito alle obbligazioni da parte dell'agenzia di rating Morningstar DBRS.

1.5. Dichiarazione dell'Emittente

L'Emittente dichiara che:

- a) la Nota Informativa è stata approvata dalla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) in qualità di Autorità Competente, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129;
- b) la Consob approva la Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento (UE) 2017/1129;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto della Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

2. FATTORI DI RISCHIO

2.1. RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

2.1.1. Rischio di credito per il sottoscrittore delle Obbligazioni

Il rischio di credito per il sottoscrittore o acquirente delle Obbligazioni è costituito dal rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive. Al sottoscrittore, quindi, potrebbero non venire corrisposti i flussi di pagamento anche al verificarsi delle condizioni che li determinerebbero.

Sottoscrivendo le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 del TUB prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti *senior* e i portatori delle obbligazioni subordinate.

Pertanto, in caso di sottoposizione dell'Emittente alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Si rappresenta infine che non sono previste garanzie per il rimborso delle Obbligazioni né per il pagamento degli interessi. In particolare, le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale rilasciata dall'Emittente né di garanzie reali o personali prestate da soggetti terzi e non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni sono garantiti soltanto dal patrimonio dell'Emittente.

2.1.2. Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("**Direttiva BRRD** o **BRRD**") individuando i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*Resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità di Risoluzione**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. I decreti attuativi della BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016.

Considerato che le Obbligazioni costituiscono passività dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi, qualora la Banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, l'investimento in obbligazioni comporterebbe il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove le Autorità di Risoluzione, al verificarsi di talune condizioni, utilizzino lo strumento del "*bail-in*", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale di determinate passività dell'Emittente, nonché di conversione delle stesse in titoli di capitale.

In particolare, con l'applicazione del "*bail-in*", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, a condizione che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la Banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii)

cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Le Autorità di Risoluzione hanno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificarne la scadenza, l'importo delle somme pagabili o la data a partire dalla quale tali somme divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell'applicazione dello strumento del *bail-in*, le Autorità di Risoluzione dovranno procedere (i) alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, ovvero, (ii) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, tenendo conto della seguente gerarchia:

- strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (*Common equity Tier 1*);
- strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 Instruments*);
- strumenti di capitale di classe 2 (*Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli elementi di classe 2;
- debiti chirografari di secondo livello (*Senior non-preferred bond*);
- restanti passività ammissibili, nell'ambito delle quali sono incluse anche le obbligazioni *senior* ed i depositi bancari di importo superiore a Euro 100.000.

Nell'ambito delle "restanti passività ammissibili", il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

2.1.3. Rischio connesso all'aumento dell'inflazione

In presenza di un aumento dell'inflazione si determina una svalutazione, in termini reali, dei pagamenti effettuati dall'obbligazione a titolo di interessi e rimborso del capitale investito. L'aumento generalizzato dei prezzi comporta, per l'investitore, una minore capacità di acquisto di beni e servizi a parità di interessi e nominale rimborsato. In aggiunta, scenari di alta inflazione sono correlati a tassi di mercato più alti che comportano una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni, prima della scadenza del titolo.

2.1.4. Rischio di cambiamento del regime di imposizione fiscale

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

2.2. RISCHI RELATIVI AL MANCATO RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO IN CASO DI VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA

2.2.1. Rischio di liquidità

L'investitore è esposto al rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il valore teorico, che potrebbe anche essere inferiore al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.

Si segnala che le Obbligazioni non saranno quotate presso mercati regolamentati e l'Emittente non prevede di avvalersi di internalizzatori sistematici per la negoziazione delle proprie Obbligazioni sul mercato secondario. Tuttavia l'Emittente si impegna a richiedere la distribuzione diretta delle Obbligazioni presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione che verrà indicato nelle Condizioni Definitive, e a procedere al successivo avvio delle negoziazioni dei titoli nell'ambito del medesimo a partire dalla data di regolamento delle sottoscrizioni che coincide con la Data di Emissione delle Obbligazioni.

L'ammissione alla negoziazione presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione non costituisce una

garanzia di un adeguato livello di liquidità delle Obbligazioni. Gli investitori devono, infatti, considerare che non vi è alcuna garanzia che tale mercato sia un mercato liquido e pertanto il prezzo delle Obbligazioni potrebbe essere condizionato dalla limitata liquidità dello stesso. Il titolare delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza ad un prezzo in linea con il valore di mercato, che potrebbe, pertanto, essere anche inferiore al Prezzo di Emissione.

La Banca si avvarrà, in relazione alla negoziazione delle Obbligazioni, dell'attività di un Operatore Specialista. Nelle Condizioni Definitive, per ogni specifica emissione, sarà indicato il soggetto che ricoprirà tale ruolo nell'ambito del Sistema Multilaterale di Negoziazione.

L'Emittente non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio e non assumerà il ruolo di internalizzatore sistematico in relazione alle medesime.

Nel caso in cui la negoziazione sul Sistema Multilaterale delle obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione, l'Emittente si riserva la facoltà di riacquistare le obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio coerentemente con quanto previsto nella *policy* aziendale vigente che potrà essere soggetta a modifiche nel corso del tempo; qualora l'Emittente non si avvalga della predetta facoltà gli obbligazionisti potrebbero trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Si precisa altresì che ai sensi della disciplina di riferimento è disposto che l'Emittente possa riacquistare proprie passività computabili in MREL ("*Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities*"), quali le Obbligazioni, prima della loro naturale scadenza, solo in presenza di una specifica autorizzazione che deve essere rilasciata anticipatamente dal *Single Resolution Board*.

Infine, nel corso del Periodo di Offerta, l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento, alla chiusura anticipata dell'Offerta stessa per rilevanti mutamenti di mercato ovvero qualora l'Emittente ritenga non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione.

Si segnala infine che una riduzione dell'ammontare complessivo della quantità di Obbligazioni oggetto di sottoscrizione può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

2.2.2. Rischio di tasso di mercato

Gli investitori sono esposti al rischio che il valore di mercato delle Obbligazioni vari nel corso della durata delle medesime. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, esemplificativamente, l'andamento della volatilità dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, rating dell'Emittente e delle Obbligazioni qualora presente), la maggior parte dei quali è al di fuori del controllo dell'Emittente. L'investitore deve avere presente che un aumento dei tassi di interesse di mercato può comportare una riduzione del valore di mercato delle Obbligazioni.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato si riflettono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni. Si segnala altresì che l'impatto di tali fattori ed in particolare delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo.

Conseguentemente, qualora l'investitore decidesse di vendere le Obbligazioni prima della scadenza del prestito, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera rilevante al prezzo di emissione delle stesse per effetto di variazioni nei tassi di mercato e il ricavato dalla vendita delle Obbligazioni potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito.

Per le Obbligazioni a **Tasso Fisso** l'investitore deve considerare che le obbligazioni possono subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari, questo significa che in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo.

Per le Obbligazioni **Step Up**, che prevedono cedole a tasso fisso crescente, il loro valore tende a subire, in caso di variazioni dei tassi di interesse di mercato, fluttuazioni maggiori rispetto al valore dei titoli di pari

vita residua con cedole di interesse costanti.

Per le Obbligazioni a **Tasso Variabile** l'investitore deve considerare che il tasso cedolare è determinato con riferimento ad un Parametro di Indicizzazione, per cui non vi è certezza sul livello e sulla dinamica dei tassi applicati. Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo dei titoli.

Resta comunque inteso che il rimborso integrale del capitale a scadenza permette all'investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall'andamento dei tassi di mercato.

2.2.3. Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Il rischio è rappresentato dall'eventualità che le Obbligazioni possano deprezzarsi in caso di deterioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero del merito creditizio dello stesso, espresso altresì da un peggioramento del *rating* o dell'*outlook* (parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating*) dell'Emittente.

L'Emittente non dispone di un proprio parametro di "*credit default swap*" (indicatore di mercato che rappresenta il merito di credito delle società) per cui i rendimenti stabiliti per le Obbligazioni non risultano calcolati in funzione del merito di credito dell'Emittente come misurato da parametri di mercato quali appunto i "*credit default swap*".

Tuttavia, l'investitore può valutare compiutamente il merito di credito dell'Emittente tenendo conto, fra l'altro, delle variazioni dei *rating* allo stesso attribuiti. In merito, si specifica che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di negoziazione delle Obbligazioni.

2.2.4. Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Il pagamento dei diversi importi dovuti ai sensi delle Obbligazioni è garantito unicamente dal patrimonio dell'Emittente.

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è, tuttavia, prevista limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito che l'Emittente emetterà diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi e, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche simili alle Obbligazioni.

2.3. RISCHI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

2.3.1. Rischio di indicizzazione

Gli interessi di importo variabile dovuti sulle Obbligazioni a tasso variabile di propria emissione sono correlati all'andamento del relativo Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Indicizzazione corrisponde una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle

Obbligazioni a tasso variabile. È possibile che il Parametro di Indicizzazione possa ridursi fino a zero o al di sotto dello zero; in questo caso l'investitore potrebbe percepire un interesse inferiore o non percepire alcun interesse sull'investimento effettuato. In ogni caso il valore delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e del Parametro di Indicizzazione potrebbero inoltre determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo dei titoli.

Le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione utilizzato saranno riportate nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione.

2.3.2. Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità delle cedole delle obbligazioni a tasso variabile

Nelle ipotesi in cui la periodicità del pagamento delle cedole non corrisponda al periodo di rilevamento del Parametro di Indicizzazione prescelto (ad esempio, il titolo paga cedole annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del Tasso Euribor 3 mesi) il valore della cedola in corso di godimento potrebbe non riflettere i livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari. Tale disallineamento può quindi incidere negativamente sul rendimento del titolo.

2.3.3. Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

Con riferimento alle Obbligazioni a tasso variabile, il verificarsi di eventi di turbativa del Parametro di Indicizzazione potrebbe avere un impatto negativo sull'importo delle cedole indicizzate.

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore di detto parametro, per la determinazione delle cedole l'Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione originariamente prevista. Nel caso di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione per più di 10 giorni lavorativi precedenti la data di rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del parametro di indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato utilizzando un parametro di indicizzazione alternativo, che, secondo la ragionevole opinione dell'Emittente, sia fungibile con il parametro di indicizzazione divenuto temporaneamente indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della banca e le sue dipendenze, nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari>.

2.3.4. Rischio di eventi straordinari riguardanti il Parametro di Indicizzazione

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a tasso variabile si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione cui è legato il Prestito Obbligazionario, eventi straordinari che, a giudizio dell'Emittente, modifichino la struttura o compromettano l'esistenza stessa del parametro, l'Emittente agirà in buona fede e secondo gli usi e la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a tasso variabile.

Tuttavia, malgrado gli eventuali interventi posti in essere dall'Emittente, i suddetti eventi straordinari potrebbero avere un impatto negativo sull'importo delle cedole indicizzate per le quali la rilevazione del Parametro di Indicizzazione si collocherebbe successivamente agli eventuali eventi straordinari.

Pertanto sussiste il rischio che malgrado i correttivi apportati dall'Emittente venga a determinarsi un rendimento delle obbligazioni inferiore a quello che avrebbe conseguito l'investitore laddove l'evento straordinario non si fosse verificato.

Si evidenzia altresì che la regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. “*benchmark*”, potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni a tasso variabile, il cui Parametro di Indicizzazione sia costituito, come nel caso del tasso Euribor, da un indice di riferimento, ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il “**Benchmark Regulation**”) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il *Benchmark Regulation* concerne la fornitura di indici di riferimento e l’uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Pertanto, ai sensi dell’articolo 28 del *Benchmark Regulation* potrebbe determinarsi un impatto significativo sul rendimento delle Obbligazioni a tasso variabile qualora dovessero verificarsi modifiche all’indice di riferimento utilizzato come sottostante ovvero la cessazione del medesimo.

La Commissione Europea nel luglio 2020 ha pubblicato una proposta di modifica al *Benchmark Regulation* al fine di introdurre alcune norme volte a gestire un ordinato processo di cessazione di un *benchmark* largamente utilizzato nell’Unione la cui interruzione potrebbe comportare effetti negativi nel funzionamento dei mercati finanziari. In particolare, si affida alla Commissione Europea il compito di indicare un indice sostitutivo del *statutory replacement rate* che possa subentrare per legge come *benchmark* in assenza di diverse soluzioni contrattuali. La modifica al *Benchmark Regulation* è stata pubblicata nel Regolamento (UE) 2021/168 ed è entrata in vigore nel gennaio 2022. Il *Benchmark Regulation* potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni a tasso variabile collegate ad un Parametro di Indicizzazione, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell’indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal *Benchmark Regulation*. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell’indice di riferimento o *benchmark*. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione degli indici di riferimento nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari.

2.3.5. Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo governativo

L’investitore potrebbe ottenere un rendimento delle Obbligazioni inferiore a quello ottenibile investendo in un titolo governativo (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie), in considerazione della minore rischiosità dello stesso rispetto a quella riconducibile all’Emittente e del diverso regime fiscale applicabile.

2.3.6. Rischio di assenza di informazioni successive all’emissione delle Obbligazioni a tasso variabile

L’Emittente non fornirà, successivamente all’emissione, alcuna informazione relativamente all’andamento del Parametro di Indicizzazione cui sono legate le Obbligazioni a tasso variabile; pertanto, tali informazioni potrebbero non essere disponibili.

2.3.7. Rischio correlato all’eventuale *spread* negativo applicato al parametro di riferimento

Il rendimento offerto può presentare uno *spread* negativo rispetto al rendimento del parametro di riferimento.

Qualora l’ammontare della cedola venga determinato applicando al Parametro di Indicizzazione uno *spread* negativo, il rendimento delle Obbligazioni a tasso variabile sarà inferiore a quello di un titolo simile legato al parametro previsto senza applicazione di alcuno *spread*. Pertanto, in caso di vendita del titolo l’investitore deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni a tasso variabile sarà più sensibile alle variazioni dei tassi di interesse.

In ogni caso, l’applicazione dello *spread* sopra citato al Parametro di Indicizzazione non potrà in alcun modo portare ad una cedola inferiore a zero.

2.4. RISCHI CONNESSI ALL’OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE

2.4.1. Rischio connesso alla distribuzione mediante un sistema multilaterale di negoziazione

Nel caso in cui le Obbligazioni siano offerte al pubblico mediante distribuzione tramite un sistema multilaterale di negoziazione, l'investitore deve considerare che l'assegnazione delle Obbligazioni avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti su tale piattaforma, fino ad esaurimento degli stessi. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Gli investitori devono considerare che gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il Periodo di Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

2.4.2. Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione sul mercato secondario

L'investitore deve tener conto che in caso di vendita del titolo prima della scadenza, il valore dell'investimento potrebbe subire una decurtazione per l'applicazione di una commissione di negoziazione da corrispondere all'intermediario incaricato di eseguire l'operazione nel mercato secondario. Per le operazioni effettuate tramite l'Emittente, l'ammontare della commissione massima di negoziazione sul mercato secondario è indicato nelle Condizioni Definitive.

2.4.3. Rischio correlato alla presenza di conflitti di interessi

L'Emittente, in quanto coinvolto a vario titolo nel collocamento e nell'emissione delle Obbligazioni, potrebbe avere rispetto all'operazione di offerta al pubblico delle obbligazioni un interesse proprio, potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore. Di seguito vengono indicati i conflitti di interessi connessi con l'emissione e il collocamento delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente opera anche in qualità di Responsabile del Collocamento. In tale veste, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

b) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera in qualità di Agente di Calcolo. In tale veste, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono titoli di propria emissione.

Si evidenzia che tale fattore di rischio non è rilevante per le Obbligazioni che prevedono la corresponsione di interessi calcolati sulla base di tassi di interesse predeterminati, fissi o crescenti (i.e. Obbligazioni a tasso fisso e per le Obbligazioni *step-up*).

c) Rischio di operatività sulle Obbligazioni

L'Emittente potrebbe trovarsi ad operare in contropartita diretta sulle proprie Obbligazioni nel caso in cui la negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione delle Obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione. In tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto determinerebbe il prezzo di negoziazione.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore delle Obbligazioni.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interesse diversi da quelli descritti nella Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

2.4.4. Rischio di ritiro dell'offerta

L'Emittente si riserva la facoltà di ritirare in tutto o in parte l'Offerta qualora, successivamente alla

pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell'Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o venissero meno le ragioni di convenienza dell'Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta.

In tal caso le domande di adesione saranno considerate nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere al ritiro dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare degli interessi che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'Offerta.

La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente <https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari> e del Sistema Multilaterale di Negoziazione indicato nelle Condizioni Definitive. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1. Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione

L'Emittente, coinvolto a vario titolo nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni, potrebbe avere rispetto all'Offerta un interesse proprio potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi all'emissione e al collocamento delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente opera anche in qualità di Responsabile del Collocamento. In tale veste, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

b) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente opera in qualità di Agente di Calcolo. In tale veste, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono titoli di propria emissione.

c) Rischio di operatività sulle Obbligazioni

L'Emittente potrebbe trovarsi ad operare in contropartita diretta sulle proprie Obbligazioni nel caso in cui la negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione delle Obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione. In tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori in quanto determinerebbe il prezzo di negoziazione.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della Nota Informativa.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee ad incidere sul valore delle Obbligazioni.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interesse diversi da quelli descritti nella Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

3.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'emissione delle Obbligazioni si inquadra nella tipica attività di raccolta del denaro - definita stabile in quanto a medio termine - finalizzata all'esercizio del credito. Tale operatività ha quindi carattere ordinario e si concretizza in emissioni continuative di importo, tipologia e rendimento correlati all'andamento di mercato e alla corretta gestione della specifica attività.

In aggiunta, l'emissione delle Obbligazioni supporta il mantenimento di un sufficiente importo aggregato di fondi propri e passività ammissibili MREL (*"Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities"*), per il quale le Autorità di Risoluzione determinano specifici requisiti minimi.

Resta fermo che eventuali ulteriori ragioni dell'offerta diverse da quelle descritte nella Nota Informativa saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato agli stessi attribuito nel Glossario riportato nella parte introduttiva della Nota Informativa ovvero in altre sezioni della Nota Informativa.

4.1. Descrizione della tipologia e della classe delle Obbligazioni

Di seguito si riportano le caratteristiche sintetiche degli strumenti finanziari oggetto del Programma. Le Obbligazioni prevedono il rimborso del 100% del Valore nominale, fatto salvo quanto previsto in caso di utilizzo del *bail-in* per il quale si rinvia al successivo Paragrafo 4.6 della Nota Informativa.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO: le Obbligazioni a tasso fisso sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento posticipato di cedole periodiche fisse, il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse costante lungo tutta la durata del prestito, che verrà indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione.

OBBLIGAZIONI STEP UP: le Obbligazioni a tasso fisso Step Up sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento posticipato di cedole periodiche predeterminate a tasso fisso crescente (*step up*), il cui ammontare sarà indicato nelle Condizioni Definitive di ogni emissione.

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE: le Obbligazioni a tasso variabile sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno inoltre diritto al pagamento di cedole posticipate periodiche, il cui ammontare è determinato in ragione dell'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, che potrà essere maggiorato o diminuito di uno spread, espresso in punti base (*basis points*). L'Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola, in misura indipendente dal parametro di indicizzazione, la cui entità sarà indicata su base nominale annua, lorda e netta, nelle Condizioni Definitive del prestito.

Codici internazionali di identificazione delle Obbligazioni (ISIN)

Il codice ISIN relativo a ciascuna emissione sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

4.2. Legislazione in base alla quale le

Le Obbligazioni ed i diritti e gli obblighi da essi derivanti

Obbligazioni sono state create

sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa alle Obbligazioni il foro competente è quello di Sondrio ovvero, ove il Portatore delle Obbligazioni sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, D. Lgs. n. 206/2005, come successivamente modificato (c.d. **"Codice del Consumo"**), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (come successivamente integrato e modificato), per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di intermediazione iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare, per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte dell'intermediario (che può anche non coincidere con l'Emittente), l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("**ACF**") previsto dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, istituito presso la Consob. Per maggiori dettagli si rimanda alle delibere Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e n. 21867 del 26 maggio 2021, pubblicate sul sito www.consob.it.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo all'intermediario. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF, al quale l'Emittente ha aderito, l'investitore può consultare il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it).

4.3. Forma delle Obbligazioni e soggetto incaricato della gestione dei registri

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (denominazione commerciale di Monte Titoli S.p.A., nel seguito “**Euronext Securities**”), con sede in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 83-*bis* e ss. del TUF, dal Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 e del provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni.

Sino a quando le Obbligazioni saranno gestite nel predetto regime di dematerializzazione, il trasferimento delle stesse e l'esercizio dei diritti ad esse connessi potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente ad Euronext Securities, sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, ne sarà considerato il Portatore e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad esse collegati.

Salvo quanto previsto all'articolo 83-*sexies* del TUF (*Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto*), la legittimazione all'esercizio dei diritti relativi alle Obbligazioni è attestata dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

Sono a carico dei Portatori ogni imposta e tassa, presente o futura, che per legge sia applicabile o dovesse essere applicabile alle Obbligazioni o ai quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni e/o i relativi proventi.

4.4. Ammontare totale dell'Offerta

L'ammontare totale delle Obbligazioni offerte (l'“**Ammontare Totale**”) sarà indicato nelle Condizioni Definitive che saranno rese pubbliche entro l'inizio del Periodo di Offerta, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo <https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari> e contestualmente saranno depositate presso la Consob.

Le Condizioni Definitive saranno inoltre messe a disposizione presso la sede legale dell'Emittente in piazza

Garibaldi n. 16, Sondrio (So), e le sue dipendenze.

L'Emittente non si avvarrà della facoltà, nel periodo di offerta, di aumentare l'ammontare totale. L'Emittente procederà all'emissione anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'Ammontare Totale oggetto dell'Offerta.

4.5. Valuta di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

4.6. Rango (*ranking*) delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono forme di indebitamento dirette dell'Emittente, non subordinate e non assistite da garanzie e da privilegi, come esposto nel riquadro evidenziato della tabella sottostante.

In caso di applicazione dello strumento del “*bail-in*” le passività dell'Emittente, nell'ambito delle quali sono comprese anche le Obbligazioni oggetto del programma, saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni secondo l'ordine di priorità rappresentato all'interno della tabella che segue procedendo dall'alto verso il basso (*cfr.* sul punto anche il successivo Paragrafo 4.7 del presente Capitolo della Nota Informativa in merito all'utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD, come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD).

Capitale di Classe 1 o "Tier I" “Capitale primario di Classe 1” (<i>Common Equity Tier I</i>) ivi incluse le azioni “Capitale aggiuntivo di Classe 1” (<i>Additional Tier I</i>)	Fondi propri
Capitale di Classe 2 o “Tier II” ivi incluse le obbligazioni subordinate (non assistite da privilegio o da garanzia)	
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	
Debiti chirografari di secondo livello	
Debiti "Ordinari" Restanti passività ivi inclusi i prestiti obbligazionari non subordinati (<i>senior</i>) non assistiti da garanzie	

Depositi di importo superiore a € 100.000 per depositante
--

Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, nonché dell'art. 2, comma 1, lett. s), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193, che modificano l'articolo 91 del TUB in deroga all'art. 111 della legge fallimentare, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, qualora emerga un residuo attivo dalla liquidazione, nell'ordine, i titolari di crediti prededucibili, i creditori privilegiati, i detentori di depositi presso la Banca – secondo l'ordine dettato dall'art. 91, comma 1-bis, lett. a), b) e c), del TUB – e poi gli obbligazionisti *senior*.

4.7. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle Obbligazioni e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza prevista dalle Condizioni Definitive salvo quanto previsto dalla BRRD, come di seguito rappresentato.

In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti BRRD attuativi della BRRD che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*Resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità di Risoluzione**”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione al verificarsi di talune condizioni è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle Obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del “*bail-in*”, gli obbligazionisti si

ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*) non assistite da garanzie.

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni *senior non-preferred*);
- delle restanti passività ammissibili, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*) non assistite

da garanzie.

Nell'ambito delle "restanti passività ammissibili", il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000).

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività ammissibili" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 per depositante (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come "*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui Titolo I-bis della L. n. 130/99, come modificata dal D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 190.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD quali: (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli obbligazionisti.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del *bail-in*, l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione, in particolare allorché:

a) non è possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro

un tempo ragionevole;

b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;

c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, pregiudicando il funzionamento dei mercati finanziari, ivi incluse le infrastrutture di tali mercati;

d) l'applicazione dello strumento del *bail-in* a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal *bail-in*.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal *bail-in* di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a *bail-in* mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della BRRD (rubricato "salvaguardia per azionisti e creditori") non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Al fine di poter garantire l'ordinato svolgimento della procedura di gestione della crisi prescelta, l'Autorità preposta alla risoluzione delle crisi bancarie è tenuta a determinare per ogni intermediario un requisito minimo di passività che possano, sotto certe condizioni, essere svalutate o convertite per coprire le perdite emerse a seguito del dissesto dell'intermediario o per una sua eventuale ricapitalizzazione, dopo le passività computabili nei fondi propri dell'intermediario.

L'obiettivo del requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione ("**MREL**") è, quindi, costituire un "cuscinetto" di passività a elevata capacità di assorbimento delle perdite, in modo da evitare la necessità di ricorrere a fondi pubblici e da evitare il rischio di trasmissione della crisi ad altri intermediari, con ripercussioni negative per la stabilità finanziaria.

Tra le caratteristiche che le passività devono avere per essere ammessi nel computo del requisito minimo le più rilevanti sono la durata residua di almeno un anno e la circostanza che la passività non risulti da un derivato né sia

coperta da alcun tipo di garanzia fornita dalla banca.

Le Obbligazioni costituiscono passività ammissibili ai fini del computo nel MREL dell'Emittente e la loro eventuale esclusione non implicherà il rimborso anticipato ovvero la modifica dei termini delle stesse.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso pubblicato secondo le disposizioni di legge applicabili e comunque sul sito *internet* dell'Emittente.

4.8. Disposizioni relative agli interessi da pagare

a) Tasso di interesse nominale

Le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa corrisponderanno posticipatamente agli investitori, per tutta la durata del Prestito, cedole periodiche pagabili con frequenza trimestrale, semestrale, annuale – come indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive – a ciascuna data di pagamento, il cui importo verrà calcolato secondo le modalità di seguito elencate.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni a tasso fisso sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse fisso annuo indicato nelle relative Condizioni Definitive.

OBBLIGAZIONI STEP UP

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni a tasso fisso *step up* sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse fisso annuo crescente (*step up*) indicato nelle relative Condizioni Definitive.

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni a tasso variabile sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse variabile legato all'andamento del Parametro di

Indicizzazione prescelto rilevato due giorni lavorativi antecedenti alla Data di Godimento di ciascuna cedola. Il Parametro di Indicizzazione prescelto potrà essere maggiorato o diminuito di uno *spread*.

Il Parametro di Indicizzazione può essere costituito dal tasso Euribor 3, 6, 12 mesi – rilevazione puntuale act/360 o da altro parametro. L'Euribor è il tasso "lettera" sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi interbancari, pubblicato sui maggiori quotidiani finanziari e sulle pagine dei più diffusi Information Provider come Refinitiv o Bloomberg.

In caso di indisponibilità o soppressione del Parametro di Indicizzazione l'Agente di Calcolo procederà seguendo i criteri definiti al punto e) relativo alle emissioni a tasso variabile, intitolato: *"Eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante"*.

Qualora il Parametro di Indicizzazione sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il "**Benchmark Regulation**"), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l'Amministratore del Parametro di Indicizzazione è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del *Benchmark Regulation*.

L'Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione. Il Parametro di Indicizzazione, l'eventuale *spread*, l'eventuale ammontare della prima Cedola prefissata saranno indicati nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione.

Non è previsto un limite massimo di *spread*. In caso fosse utilizzato uno *spread* negativo, il valore delle cedole del Prestito Obbligazionario sarà inferiore al parametro di riferimento prescelto all'atto dell'emissione. In ogni caso il valore delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

b) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Di seguito vengono descritti i metodi di calcolo degli interessi per tipologia di strumento.

Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori delle cedole posticipate periodiche, calcolate applicando al Valore Nominale un tasso di interesse, secondo quanto stabilito nelle Condizioni Definitive riferite a ciascuna Emissione.

Qualora il giorno di pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convenzione e al calendario di seguito indicati.

Le cedole saranno calcolate secondo la convenzione *act/act*. Il calcolo delle cedole annuali, semestrali e trimestrali verrà effettuato secondo le formule di seguito specificate suddivise per tipologia di Obbligazioni.

OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO:

per le cedole annuali: $I = C \times R$

per le cedole semestrali: $I = C \times (R/2)$

per le cedole trimestrali: $I = C \times (R/4)$

dove:

I = interessi

C = valore nominale

R = tasso annuo percentuale lordo

OBBLIGAZIONI STEP UP:

per le cedole annuali: $I = C \times R$

per le cedole semestrali: $I = C \times (R/2)$

per le cedole trimestrali: $I = C \times (R/4)$

dove:

I = interessi

C = valore nominale

R = tasso annuo percentuale lordo fisso crescente che sarà indicato nelle Condizioni Definitive con riferimento al relativo periodo di applicazione

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE:

per le cedole annuali: $I = C \times (PI \pm \text{spread})$

per le cedole semestrali: $I = C \times [(PI \pm \text{spread})/2]$

per le cedole trimestrali: $I = C \times [(PI \pm \text{spread})/4]$

dove:

I = interessi

C = valore nominale

PI = parametro di indicizzazione

Spread = maggiorazione o diminuzione del parametro

di indicizzazione espresso in punti base (*basis points*)

- arrotondamento del Tasso di interesse: il terzo decimale sarà arrotondato allo 0,01 più vicino.

Il tasso della prima cedola potrà essere fissato dall'Emittente in misura indipendente dal valore del parametro di indicizzazione.

Qualora il giorno di rimborso del prestito coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Si farà riferimento alla convenzione e al calendario di seguito riportati.

Con riferimento a tutte le tipologie di obbligazioni oggetto della Nota Informativa, gli interessi saranno determinati applicando la convenzione di calcolo "*Following Business Day Convention Unadjusted*" con base di calcolo "*actual/actual*". Per i pagamenti l'Emittente utilizzerà il calendario "Target";

"Following Business Day Convention", indica la convenzione di calcolo in base alla quale, qualora una data di pagamento degli interessi cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, tale data sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

"Unadjusted" significa che, al variare della data di pagamento degli interessi in base alla convenzione di calcolo, non sarà conseguentemente modificata la durata del relativo periodo di decorrenza ai fini del computo degli interessi.

"Actual-Actual" è un metodo per il calcolo degli interessi su un credito, in cui per la misura del tempo è prevista una frazione con al numeratore il numero di giorni effettivi su cui l'interesse si applica e al denominatore il numero dei giorni effettivi dell'anno (365 giorni, oppure 366 se bisestile) o del periodo di cedola.

Il **"Target"** è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti *trans european automated real time gross settlement express transfer*, sistema dei pagamenti utilizzato nell'ambito dell'Unione Monetaria Europea composto da meccanismi di regolamento lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007.

c) *Data di godimento degli interessi*

La data a partire dalla quale le Obbligazioni matureranno gli interessi (la Data di Godimento) sarà indicata di volta

in volta nelle Condizioni Definitive.

d) Data di scadenza degli interessi

La Data di Scadenza degli interessi sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

e) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli obbligazionisti si estinguono, a favore dell'Emittente, riguardo gli interessi decorsi cinque anni dalla scadenza delle cedole, relativamente al capitale decorsi dieci anni dalla scadenza delle Obbligazioni.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile:

a) Dichiarazione del tipo di sottostante

Il parametro di riferimento per la determinazione delle cedole relative alle emissioni obbligazionarie a tasso variabile può essere il tasso Euribor tre/sei/dodici mesi (act/360) rilevato due giorni lavorativi antecedenti alla Data di Godimento di ciascuna cedola.

b) Descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso

L'Euribor è il tasso "lettera" sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi interbancari, pubblicato sui maggiori quotidiani finanziari e sulle pagine dei più diffusi Information Provider come Refinitiv o Bloomberg.

Qualora il tasso Euribor fosse sostituito da altro parametro di riferimento, l'Emittente valuterà quest'ultimo agendo in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento per mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a tasso variabile. Le caratteristiche di tale Parametro di Indicizzazione saranno riportate nelle Condizioni Definitive nel caso in cui la sostituzione abbia luogo in data antecedente la pubblicazione delle medesime Condizioni Definitive. Parimenti il parametro sostitutivo prescelto e le relative caratteristiche verranno messe a disposizione sul sito della Banca all'indirizzo: <https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari>.

Tenuto conto che il parametro di indicizzazione

rappresenta un indice di riferimento come definito dal *Benchmark Regulation*, le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del *Benchmark Regulation*. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l'Amministratore del Parametro di Indicizzazione è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del *Benchmark Regulation*.

c) Metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni a tasso variabile sono fruttifere di interessi il cui importo è calcolato applicando al valore nominale un tasso d'interesse variabile legato all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto rilevato due giorni lavorativi antecedenti alla Data di Godimento di ciascuna cedola. Il Parametro di Indicizzazione prescelto potrà essere maggiorato o diminuito di uno *spread*.

d) Informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità

Informazioni e maggiori dettagli sull'andamento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità possono essere ottenuti, con relativo pagamento da parte dell'investitore del servizio fornito, mediante i più diffusi *Information Provider* come Refinitiv o Bloomberg o in alternativa accedendo direttamente ai siti ufficiali del sottostante.

e) Eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante

Al verificarsi di eventi di turbativa o straordinari, ovvero in caso di mancata pubblicazione del valore del parametro di indicizzazione, o di modifiche alle modalità di calcolo o di cessazione del medesimo, l'Emittente agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

f) Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi incidenza su sottostante

Al verificarsi degli eventi di turbativa o straordinari come specificati al precedente punto e), l'Agente di Calcolo

procederà secondo i criteri di seguito riportati.

Indisponibilità temporanea del parametro di indicizzazione (eventi di turbativa)

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a tasso variabile si dovessero verificare, relativamente al Parametro di Indicizzazione, eventi perturbativi che dovessero rendere temporaneamente indisponibile il valore di detto parametro, per la determinazione delle cedole l'Emittente utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente la data di rilevazione originariamente prevista. Nel caso di non disponibilità del Parametro di Indicizzazione per più di 10 giorni lavorativi precedenti la data di rilevazione originariamente prevista ovvero nel caso in cui l'indisponibilità del valore del parametro di indicizzazione dovesse verificarsi anche per la successiva cedola, l'Emittente agirà in buona fede secondo la migliore prassi di mercato utilizzando un parametro di indicizzazione alternativo che, secondo la ragionevole opinione dell'Emittente, sia fungibile con il parametro di indicizzazione divenuto temporaneamente indisponibile. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della banca e le sue dipendenze, nonché sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari>.

Modifica della struttura o soppressione del parametro di indicizzazione (eventi straordinari)

Nel caso in cui il parametro di indicizzazione venisse soppresso in data antecedente la pubblicazione delle Condizioni Definitive, l'Agente di Calcolo agirà in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato ed effettuerà i calcoli e le valutazioni, ovvero anche la sostituzione del Parametro di Indicizzazione, ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a tasso variabile. Le caratteristiche di tale Parametro di Indicizzazione saranno riportate nelle Condizioni Definitive.

Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione indicato nelle Condizioni Definitive venisse soppresso durante la vita residua dell'obbligazione, l'Agente di Calcolo adotterà altro parametro di riferimento seguendo la medesima metodologia di sostituzione sopra descritta. In tal caso l'Emittente informerà gli investitori circa il nuovo parametro con una comunicazione disponibile presso la sede legale della banca e le sue dipendenze, nonché sul sito

internet dell'Emittente all'indirizzo
<https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari>.

g) Nome del responsabile del calcolo

Il responsabile del calcolo degli interessi (“**Agente di Calcolo**”) è l'Emittente, Banca Popolare di Sondrio, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi 16.

h) Componente derivativa relativa al pagamento degli interessi

Le Obbligazioni oggetto del presente programma non prevedono alcuna componente derivativa inerente al pagamento degli interessi.

4.9. Data di scadenza e modalità di rimborso del prestito

Tenuto conto di quanto precisato al Capitolo 4, Paragrafo 4.7 della Nota Informativa, compresa qualsiasi loro limitazione in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, si riportano di seguito la data di scadenza e le modalità di rimborso delle Obbligazioni.

a) Data di scadenza

La Data di Scadenza sarà specificata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

b) Modalità di rimborso del Prestito

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito alla pari (100% del valore nominale).

Il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti ad Euronext Securities. Resta inteso che qualora il giorno di rimborso non coincida con un giorno lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

4.10. Indicazione del tasso di rendimento effettivo e relativo metodo di calcolo	<i>a) Tasso di rendimento effettivo</i> Il tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza di ogni emissione, al lordo e al netto dell'imposta applicabile, sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive. <i>b) Metodo di calcolo del tasso di rendimento</i> Il tasso di rendimento effettivo annuo a scadenza per ciascuna Obbligazione sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento (T.I.R.) in regime di capitalizzazione composta in prossimità della data di inizio del Periodo di Offerta delle Obbligazioni e sulla base del Prezzo di Emissione. Il T.I.R. rappresenta il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale di tutti i flussi futuri di cassa rispetto al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, assumendo che le Obbligazioni siano detenute fino alla scadenza e che i flussi cedolari intermedi siano reinvestiti ad un tasso pari al T.I.R. stesso (tasso di rendimento composto) e in ipotesi di assenza di eventi che abbiano un impatto sul mantenimento in capo all'Emittente della capacità di far fronte, con riferimento alle Obbligazioni, ai pagamenti degli interessi ed al rimborso del capitale (eventi di credito). Per la determinazione del Tasso Interno di Rendimento annuo delle obbligazioni a tasso variabile, i flussi cedolari variabili sono determinati in ipotesi di costanza del valore del Parametro di Indicizzazione.
4.11. Rappresentanza degli obbligazionisti	Non è prevista la costituzione di una o più organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 12 TUB.
4.12. Delibere e autorizzazioni	Il programma annuale - valido per il periodo di dodici mesi a decorrere dall'approvazione del Prospetto di Base - attinente alle emissioni obbligazionarie della Banca Popolare di Sondrio, è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione nella riunione dell'8 ottobre 2024, con mandato al CFO e al Servizio Finanza di curare, secondo le necessità aziendali e l'andamento di mercato, le singole emissioni oggetto delle previste Condizioni Definitive.
4.13. Data di Emissione delle Obbligazioni	La Data di Emissione è riportata nelle Condizioni Definitive pubblicate in occasione di ogni emissione.
4.14. Eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni	Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia e quanto nel seguito disciplinato.

La Nota Informativa non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d’America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “**Altri Paesi**”).

In particolare, le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque Altro Paese nel quale l’offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi, o a soggetti che siano o agiscano per conto di *United States Persons*.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “*Public Offers of Securities Regulations 1995*” ed alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

Da ultimo, le Obbligazioni devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 come da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere vendute a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. In aggiunta, ai sensi dell’art. 1 *sexvicies* del Regolamento (UE) n. 765/2006, medesime restrizioni devono vedersi applicate a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.

4.15. Regime fiscale

Agli interessi, premi e altri frutti delle Obbligazioni è applicabile – nei casi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 1996 n. 239, così come successivamente modificato e integrato - l’imposta sostitutiva nella misura del 26%. Ai redditi diversi si applica l’imposta sostitutiva del 26% nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, così come successivamente modificato e integrato.

Sono comunque a carico degli obbligazionisti tutte le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono

o dovessero colpire le Obbligazioni emesse e/o i relativi interessi.

In considerazione della complessità della materia, si invitano gli investitori a rivolgersi ai loro consulenti per approfondimenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della vendita e della detenzione delle Obbligazioni.

- 4.16. Identità dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, qualora diverso dall'Emittente** Non applicabile.

5. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI OBBLIGAZIONI

5.1. Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione delle Obbligazioni

- 5.1.1. Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata** Le Obbligazioni potranno essere offerte (i) senza essere subordinate ad alcuna condizione ovvero (ii) con le condizioni indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

5.1.2. Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

Periodo di Offerta

Il periodo di collocamento di ciascuna emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Quanto al periodo di validità dell'Offerta si rimanda alle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive pubblicate in occasione di ogni emissione.

Nel corso del Periodo di Offerta, l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento, alla chiusura anticipata dell'Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori. L'Emittente eserciterà tale facoltà nel caso in cui:

- in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta, ritenga che non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni;
- l'andamento dei tassi di mercato renda incompatibile o non più conveniente il rendimento previsto per le Obbligazioni offerte con gli obiettivi di costo massimo della raccolta che l'Emittente ritenga adeguati.

L'Emittente inoltre procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta nel caso sia stato raggiunto l'ammontare totale dell'emissione.

L'Emittente si riserva altresì di non dare inizio all'Offerta, ovvero di ritirarla in tutto o in parte, qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell'Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o vengano meno le ragioni di convenienza dell'Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta.

L'Emittente darà comunicazione della chiusura anticipata o del ritiro dell'Offerta come sopra descritte mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito dell'Emittente all'indirizzo <https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari> e del Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

Per maggiori informazioni sul ritiro dell'Offerta, si rimanda a quanto descritto nel successivo paragrafo 5.1.3.

Descrizione della procedura di sottoscrizione

Gli investitori che intendono sottoscrivere le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi all'Emittente e agli intermediari che, qualora non siano abilitati a operare direttamente presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione indicato nelle Condizioni Definitive, gestiranno l'ordine mediante un aderente diretto alla sede di negoziazione. Il Periodo di Offerta potrà essere differente per le adesioni eventualmente raccolte mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on line*, attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici) qualora tali modalità di raccolta delle adesioni siano previste nelle Condizioni Definitive, rispetto alle sottoscrizioni effettuate presso le filiali dell'Emittente. L'Emittente non prevede il ricorso all'offerta fuori sede.

Ciascuna Obbligazione potrà essere sottoscritta mediante l'immissione di proposte di sottoscrizione esclusivamente presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione.

La presa in carico della proposta di sottoscrizione da parte dell'intermediario non costituisce perfezionamento dell'avvenuta sottoscrizione dell'Obbligazione in quanto la sottoscrizione è subordinata alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia dell'esecuzione è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Le proposte di sottoscrizione delle Obbligazioni si effettueranno mediante la sottoscrizione dell'apposita modulistica, disponibile presso l'Emittente e/o la sottoscrizione dei moduli, anche telematici, in uso presso gli intermediari finanziari che accedono direttamente o indirettamente alla sede di negoziazione. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Non è prevista la sottoscrizione delle Obbligazioni in data successiva alla Data di Godimento.

Sarà indicato nelle Condizioni Definitive se l'Emittente raccoglierà le adesioni anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on line*, attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (*on line*), in analogia a quanto previsto dall'art. 67-*duodecies* del Codice del Consumo, l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata entro quattordici giorni di calendario dalla data di sottoscrizione. Entro il suddetto termine l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Le modalità di esercizio della facoltà di recesso dai contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché la relativa data ultima di adesione agli stessi, verranno specificate nelle Condizioni Definitive relative ad ogni singola emissione, qualora tali modalità di collocamento siano state previste.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di Supplementi al Prospetto di Base, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del Supplemento, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento Prospetti, potranno revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel Supplemento e comunque entro il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione del Supplemento medesimo, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste e secondo le modalità

indicate nel supplemento medesimo ovvero altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 del Regolamento Prospetti, ove le Obbligazioni siano state acquistate o sottoscritte tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterà nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione. L'intermediario finanziario contatterà gli investitori entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pubblicato il Supplemento.

Si segnala infine che il diritto di recesso è esercitabile sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni, previsti dall'art. 23 del Regolamento (UE) 2017/1129 e dall'art. 94, comma 7, del TUF, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari.

5.1.3. Possibilità di ritiro dell'Offerta o riduzione dell'importo sottoscritto

- i. L'Emittente si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di chiusura dell'Offerta o della Data di Emissione delle Obbligazioni, si verificassero condizioni sfavorevoli di mercato o vengano meno le ragioni di convenienza dell'Offerta o al ricorrere di circostanze straordinarie, o eventi negativi o accadimenti di rilievo relativi al contesto economico o ai mercati finanziari che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta. La Banca ne darà comunicazione tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari> e del Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto. Copia dell'avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente o parzialmente l'Offerta ai sensi delle disposizioni che precedono, le domande di adesione all'Offerta eventualmente già pervenute saranno da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di restituzione del capitale ricevuto in caso questo fosse stato già

pagato da alcuno dei sottoscrittori senza corresponsione di interessi. L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni in base alle adesioni pervenute.

- ii. Non è prevista la possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni. L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche nell'ipotesi in cui non sia sottoscritto l'ammontare totale oggetto d'Offerta.

5.1.4. Importo minimo e massimo sottoscrivibile

L'importo minimo sottoscrivibile per le Obbligazioni è di € 1.000, pari al taglio non frazionabile delle stesse; l'importo massimo non potrà superare l'ammontare complessivo dell'emissione pubblicato nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.5. Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni

Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla data di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive che sarà coincidente con la Data di Godimento e con la Data di Emissione dei titoli. Contestualmente alla data di regolamento, le obbligazioni assegnate nell'ambito dell'Offerta saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante deposito presso Euronext Securities.

5.1.6. Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite

Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative il risultato delle singole emissioni obbligazionarie verrà reso pubblico, entro la data di inizio delle negoziazioni, tramite i siti internet della Banca Popolare di Sondrio <https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari> e del Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto.

5.1.7. Eventuali diritti di prelazione

La natura delle Obbligazioni non prevede diritti di prelazione.

5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1. Categoria di potenziali investitori

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia.

Esistono tuttavia delle limitazioni alla vendita e all'offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, e così pure ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque Altro Paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate,

direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi, o a soggetti che siano o agiscano per conto di *United States Persons*.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “*Public Offers of Securities Regulations 1995*” ed alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

Da ultimo, le Obbligazioni devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 come da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere vendute a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. In aggiunta, ai sensi dell'art. 1 *sexvicies* del Regolamento (UE) n. 765/2006, medesime restrizioni devono vedersi applicate a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.

Le Obbligazioni sono collocate esclusivamente sul mercato italiano presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora l'investitore non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente e/o con gli intermediari che accedono direttamente o indirettamente alla sede di negoziazione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte.

5.2.2. Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Le emissioni obbligazionarie della Banca Popolare di Sondrio non prevedono riparto, così che il quantitativo assegnato corrisponderà a quello richiesto dai sottoscrittori durante il Periodo d'Offerta, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte in ordine cronologico. Il sottoscrittore è informato dell'investimento tramite apposita comunicazione secondo quanto prescritto dalla normativa e le regole proprie dei singoli intermediari.

Le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione a partire dalla data di regolamento che sarà coincidente con la Data di Emissione dei titoli.

5.3. Fissazione del prezzo

5.3.1 Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni possono essere emesse alla pari o sotto la pari. Detto prezzo sarà l'unico applicato nel periodo di Collocamento diretto dei titoli presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto.

Per maggiori informazioni sul prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari, si rimanda alle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive che saranno pubblicate in occasione di ogni emissione.

5.3.2 Modalità di determinazione del prezzo

Il prezzo di emissione è il risultato dell'attualizzazione dei flussi futuri di cassa sulla base della curva dei tassi *risk-free*, alla quale sarà opportunamente applicato un cosiddetto *credit, funding and (il-)liquidity spread* che riflette l'effettiva rischiosità complessiva dell'Emittente, come valutata dal medesimo.

5.3.3 Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore

Non sono inclusi costi nel Prezzo di Emissione e non sono previste da parte dell'Emittente spese, commissioni o altri oneri a carico dei sottoscrittori in aggiunta al Prezzo di Emissione.

5.4. Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione direttamente presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione che sarà indicato nelle Condizioni Definitive, unitamente al soggetto incaricato del Collocamento. Il ruolo di Responsabile del Collocamento sarà ricoperto dalla Banca Popolare di Sondrio. L'eventuale utilizzo della modalità di raccolta delle adesioni *on-line* sarà comunicato e descritto nelle Condizioni Definitive di volta in volta rilevanti.

5.4.2 Agente per i Pagamenti

L'Emittente svolge la funzione di Agente per i pagamenti.

5.4.3 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento degli interessi e il rimborso a scadenza del capitale sono effettuati dall'Agente per i Pagamenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti ad Euronext Securities Milan, Piazza degli Affari 6, Milano.

5.4.4 Accordi di sottoscrizione

L'Emittente non prevede di stipulare accordi per la sottoscrizione ovvero per il collocamento delle Obbligazioni.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1. Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa non saranno quotate presso mercati regolamentati.

L'Emittente si impegna a richiedere il collocamento diretto delle Obbligazioni sul Sistema Multilaterale di Negoziazione che verrà indicato nelle Condizioni Definitive, ove le medesime saranno ammesse a negoziazione a partire dalla Data di Regolamento che sarà coincidente con la Data di Emissione dei titoli.

I prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni ammesse alle negoziazioni presso il Sistema Multilaterale, saranno pubblicati e disponibili sul sito *internet* del medesimo Sistema.

6.2. Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione

Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente possiede altri strumenti finanziari della stessa classe negoziati sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Vorvel.

6.3. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Le Obbligazioni saranno negoziate a partire dalla data di regolamento delle Obbligazioni presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione indicato nelle Condizioni Definitive.

La Banca si avvarrà, in relazione alla negoziazione delle Obbligazioni, dell'attività di un Operatore Specialista che fornirà almeno prezzi di acquisto (proposte *bid*) su base continuativa. Nelle Condizioni Definitive sarà indicato il soggetto che ricoprirà il ruolo di Operatore Specialista. Inoltre, nelle Condizioni Definitive sarà indicato lo *spread bid/ask*, ovvero il differenziale massimo tra le proposte di prezzo in acquisto (*bid*) e in vendita (*ask*), previsto per l'Operatore Specialista dal regolamento del Sistema Multilaterale di Negoziazione.

Inoltre, nelle Condizioni Definitive sarà indicata la commissione massima di negoziazione applicata dall'Emittente in caso di ordine di compravendita dei titoli effettuato tramite la Banca sul Sistema Multilaterale di Negoziazione.

L'Emittente non intende avvalersi di internalizzatori sistematici per la negoziazione delle proprie Obbligazioni sul mercato secondario. L'Emittente non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio e non assumerà il ruolo di internalizzatore sistematico in relazione alle medesime.

Nel caso in cui la negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione delle Obbligazioni non fosse disponibile per qualsivoglia ragione, l'Emittente si riserva la facoltà di riacquistare le Obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio coerentemente con quanto previsto nella policy aziendale adottata dall'Emittente e vigente al momento del riacquisto. In tal caso, lo *spread* massimo ("*mark up*") applicabile dalla Banca, in diminuzione del valore delle Obbligazioni, sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

In caso di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione a fronte dell'applicazione di una commissione di negoziazione all'intermediario incaricato di eseguire l'operazione. Per le operazioni effettuate tramite l'Emittente, l'ammontare della commissione massima di negoziazione sul mercato secondario è indicato nelle Condizioni Definitive.

Si precisa, infine, che ai sensi della disciplina di riferimento è disposto che l'Emittente possa riacquistare proprie passività computabili nel MREL (*“Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities”*), quali le Obbligazioni, prima della loro naturale scadenza, solo in presenza di una specifica autorizzazione che deve essere rilasciata anticipatamente dal *Single Resolution Board*.

6.4. Prezzo di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni possono essere emesse alla pari o sotto la pari. Detto prezzo sarà l'unico applicato nel periodo di Collocamento diretto dei titoli presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto.

Quanto al prezzo di emissione delle Obbligazioni, si rimanda alle informazioni riportate nelle Condizioni Definitive che saranno pubblicate in occasione di ogni emissione.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1. Consulenti esterni riferibili all'emissione delle Obbligazioni

La Banca Popolare di Sondrio non si avvale, riguardo alle emissioni obbligazionarie di cui alla Nota Informativa, di consulenti esterni.

7.2. Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione

La Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata dei revisori legali dei conti.

7.3. Rating delle Obbligazioni

Alle Obbligazioni sarà attribuito giudizio di *rating* da parte della società Morningstar DBRS. Alla Data della Nota Informativa, il *rating* assegnato è "BBB", che riflette il *Long-Term Senior Debt*, lo stesso livello di *Long-Term Issuer Rating* dell'Emittente.

ALLEGATO MODULO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI

Condizioni Definitive Obbligazioni [•]



BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Società per azioni - fondata nel 1871

Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16

Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio

iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149

Capitale Sociale € 1.360.157.331 – Riserve € 1.564.088.615 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 27/04/2024)

Condizioni Definitive

relative alla Nota Informativa sul Programma di emissioni obbligazionarie della Banca Popolare di Sondrio S.p.A. per il Prestito Obbligazionario

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A. [•] – [•] [•]

CODICE ISIN [•]

Le presenti Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi sono state trasmesse alla CONSOB in data [•].

Le presenti Condizioni Definitive sono redatte in conformità all'art. 8 del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetti").

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi della presente Obbligazione, congiuntamente al Prospetto di Base (composto da: Documento di Registrazione depositato presso la Consob in data 14 novembre 2024 a seguito dell'approvazione con nota n. 0104481/24 del 13 novembre 2024, Nota Informativa depositata presso la Consob in data 14 novembre 2024 a seguito dell'approvazione con nota n. 0104478/24 del 13 novembre 2024, come eventualmente di volta in volta supplementati) relativo al programma di prestiti obbligazionari Banca Popolare di Sondrio S.p.A. al fine di ottenere tutte le informazioni pertinenti.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota di Sintesi dell'Obbligazione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e tutte le

dipendenze della Banca Popolare di Sondrio S.p.A. e consultabili sul sito *internet* all'indirizzo <https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari>.

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive.

L'investitore è invitato, infine, a consultare i siti *internet* dell'Emittente, <https://popso.it>, e <https://istituzionale.popso.it/it>, al fine di ottenere ulteriori informazioni rispettivamente sulle Obbligazioni e sull'Emittente.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione	[Non ci sono ulteriori conflitti di interesse oltre a quelli indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base.] [In aggiunta ai conflitti di interesse indicati nella Nota Informativa del Prospetto di Base sono presenti i seguenti conflitti di interesse: [•].]
Ragioni dell'Offerta e impiego della correlata provvista	[Non ci sono ulteriori ragioni dell'offerta oltre a quelle indicate al paragrafo 3.2 della Nota Informativa.] [Nota: devono essere indicate le eventuali ragioni dell'offerta ulteriori rispetto a quelle indicate al paragrafo 3.2 della Nota Informativa.]

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

Denominazione delle Obbligazioni	[•]
Codice ISIN	[•]
Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti	[Obbligazioni a Tasso Fisso] [Obbligazioni Step Up] [Obbligazioni a Tasso Variabile]
Durata	[•]
Data di Emissione e di Godimento	[•]
Data di Regolamento	[•]
Data di Scadenza	[•]

Tasso di interesse	[Tasso Fisso] Il tasso di interesse applicato alle obbligazioni è pari al [•]% lordo annuo e al [•]% netto annuo.] [Step up] Di seguito viene riportato il dettaglio del piano di interessi applicato e delle cedole corrisposte: TASSO ANNUO DI INTERESSE APPLICATO 1° anno [•]% lordo - [•]% netto 2° anno [•]% lordo - [•]% netto TASSO DELLE CEDOLE 1° ANNO 1° cedola [•]% lordo e [•]% netto, pagabile il [•], 2° cedola [•]% lordo e [•]% netto, pagabile il [•], 2° ANNO 3° cedola [•]% lordo e [•]% netto, pagabile il [•], 4° cedola [•]% lordo e [•]% netto, pagabile il [•],[•]] [Tasso Variabile] [Tasso annuo prima cedola prefissata: [•]% lordo e [•]% netto] Parametro di indicizzazione: [•] [Caratteristiche del Parametro di Indicizzazione (se diverso da Euribor)] Spread: [•] punti base] <i>[Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation, inserire: [inserire il nome dell'Amministratore [•]], amministratore del [indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione [•]] [è][non è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]</i>

Tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto	Il Rendimento effettivo annuo lordo è pari a [•]%. Il Rendimento effettivo annuo, al netto della ritenuta fiscale attualmente in vigore, è pari a [•]% [Per le Obbligazioni a tasso variabile il rendimento è calcolato ipotizzando la costanza del Parametro di Indicizzazione per tutta la durata dell'Obbligazione.]
Frequenza delle cedole e date di pagamento	Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza [•], in occasione delle seguenti date di pagamento: [•], [•], [•], [•].
Delibere, autorizzazioni e approvazioni	L'emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata dal CFO e dal Servizio Finanza dell'Emittente il [•] in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente dell'8 ottobre 2024.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata	[Inserire le eventuali condizioni a cui è vincolata l'Offerta.]
Ammontare totale dell'offerta	L'ammontare totale dell'emissione è pari a euro [•], per un totale di n. [•] obbligazioni, ciascuna del valore nominale pari a euro 1.000.
Prezzo di Emissione	Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di € [•], pari al [•]% del valore nominale.
Prezzo di Offerta	Le Obbligazioni sono offerte al prezzo di € [•], pari al [•]% del valore nominale.
Taglio minimo	[•] Euro.
Procedure di sottoscrizione e periodo dell'Offerta	Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione direttamente presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione [•]. Le richieste di sottoscrizione saranno accolte mediante offerta in sede [e mediante tecniche di comunicazione a distanza (<i>i.e., on line</i>)]. Le obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata del periodo di offerta, che verrà comunicata al pubblico con apposito

	avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari e del Sistema Multilaterale di Negoziazione [<i>specificare indirizzo internet prestabilito</i>]. [Solo per l'offerta conclusa tramite l'uso di tecniche di comunicazione a distanza (<i>i.e., on line</i>), dal [●] al [●] (date entrambe incluse), salvo chiusura anticipata del periodo di offerta, che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente https://www.popso.it/prodotti-servizi/privati-investimenti/prestiti-obbligazionari e del Sistema Multilaterale di Negoziazione [<i>specificare indirizzo internet prestabilito</i>]. Nel caso di esercizio del diritto di recesso, tale diritto può essere esercitato entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti modalità [●]]
Soggetto incaricato del collocamento	[●]

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

Modalità di negoziazione	Le Obbligazioni saranno negoziabili presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione [●] a partire dalla data di regolamento delle sottoscrizioni che sarà coincidente con la Data di Emissione dei titoli.
Operatore Specialista	L'Operatore Specialista delle Obbligazioni dell'Emittente è [●]
Spread massimo bid/ask applicato dall'Operatore Specialista	Differenziale massimo tra le proposte di prezzo in acquisto e in vendita applicato dall'Operatore Specialista (spread massimo bid/ask): [●] punti base
Commissione massima applicabile dall'Emittente sugli ordini di negoziazione presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto	Commissione massima di negoziazione: [●] %

Mark up massimo in diminuzione del valore del titolo applicabile dall'Emittente	Mark up massimo (spread massimo in diminuzione del valore delle Obbligazioni applicabile dall'Emittente in caso di riacquisto delle stesse in conto proprio): [•] punti base.
---	---

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

Banca Popolare di Sondrio S.p.A.

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola offerta di Obbligazioni.